



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI CALTANISSETTA SEZIONE 03

riunita con l'intervento dei Signori:

- .GRANDE GIOVANNI Presidente
- .D'AVOLA ROCCO Relatore
- .D'AGOSTINI SALVATORE CORRADO Giudice
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 48/04
depositato il 23/01/2004
- avverso AVV.REC.C.IMP. n.891CRA200160/2003 ASSENTE
REC.CRED.IMP.
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO CALTANISSETTA
proposto dal ricorrente:

.....
.....

difeso da:
GINEVRA FABIO
DOTTORE COMMERCIALISTA
PIAZZA TRENTO N.27 93100 CALTANISSETTA CL

SEZIONE

N° 03

REG.GENERALE

N° 48/04

UDIENZA DEL

08/04/2005 ore 09:00

SENTENZA

N° 50/3/05

PRONUNCIATA IL:

08/04/2005

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

15/04/05

Il Segretario

IL FUNZIONARIO TRIBUTARIO
(Sig. Francesco Russo)

[Handwritten signature]

Udito il Relatore:

In data 23.01.2004 il ricorrente opponeva ricorso avverso l'avviso di recupero credito d'imposta n.891CRA200160/2003, notificato il 25.11.2003, con il quale l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Caltanissetta a seguito di p.v. d'accesso e constatazione redatto in data 15.10.2003 aveva proceduto, per l'anno 2002, al recupero del credito d'imposta per investimento in aree svantaggiate di cui all'art. 8 della legge n. 388/2000 ritenendolo indebitamente utilizzato in quanto il ricorrente non aveva trasmesso telematicamente, entro la data del 28.02.2003, il modello denominato CVS approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Con i motivi esposti in ricorso il ricorrente eccepeva la nullità dell'avviso impugnato per i seguenti motivi:

- L'atto non era autonomamente impugnabile ex art. 19 del D.Lgs. n. 546/92;
- Prevedeva, in caso di mancato versamento diretto, l'iscrizione a ruolo definitiva e non in via provvisoria, in violazione dell'art. 68 D.Lgs. n. 546/92;
- Mancata indicazione della norma violata dal ricorrente;
- La motivazione addotta era in contrasto con il disposto di cui all'art. 3 della legge n. 21/2000 nella parte in cui dispone l'irretroattività delle norme tributarie.

Faceva rilevare, infine, di aver maturato il credito d'imposta nel corso dell'anno 2001, in quanto l'investimento oggetto dell'agevolazione era stato effettuato proprio in quell'anno.

L'Agenzia delle Entrate- Ufficio di Caltanissetta- con la sua costituzione in giudizio insisteva nella legittimità del proprio operato ed in particolare faceva rilevare che:

- il recupero era stato operato ai sensi dell'art. 62 lettera a) della legge 289/2002 la quale prevede la decadenza per l'omissione della comunicazione del Mod. CVS;
- l'illegittima compensazione aveva determinato un omesso versamento dell'imposta dovuta. L'amministrazione Finanziaria avrebbe potuto procedere direttamente all'iscrizione a ruolo, ma ha preferito, invece, muoversi nell'ottica di trasparenza della sua azione ed in adempimento dell'art. 6 comma 2 dello statuto del contribuente, dando preventivamente comunicazione al contribuente della violazione commessa con la possibilità del pagamento diretto senza attendere l'iscrizione a ruolo con conseguente aggravio di spese ad esso connesse.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente alla data dell'8 luglio 2002 aveva già da tempo dato inizio ed ultimato gli investimenti oggetto dell'agevolazione.

A parere di questo Collegio il mancato invio della comunicazione al Centro di Servizio di Pescara, il cui adempimento non era previsto dalla legge n. 388/2000, non può ragionevolmente comportare la decadenza retroattiva del beneficio, stante che il diritto all'utilizzazione del credito d'imposta era già stato esercitato ed usufruito prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 253 del 11.12.2002 e della legge 27.12.2002 n. 289.

Il ricorrente aveva indicato nella dichiarazione dei redditi modello unico 2002, anno d'imposta 2001, l'ammontare del credito d'imposta spettante ex art. 8 legge 388/2000.

Pertanto l'Amministrazione Finanziaria, alla data del 28.02.2003, era a conoscenza che il ricorrente aveva maturato il diritto del credito d'imposta e poteva verificare con esattezza il suo ammontare in relazione agli investimenti realizzati nel corso dell'anno 2001 analiticamente indicati nella suddetta dichiarazione.

In ogni caso viene rilevata l'illegittimità dell'avviso di recupero del credito d'imposta per violazione del disposto di cui all'art. 3 della legge n. 212/2000 che dispone l'assoluto divieto d'emanazione di norme che impongano adempimenti a carico del contribuente la cui scadenza sia fissata anteriormente al 60° giorno dalla data della loro entrata in vigore.

A seguito di quanto sopra esposto il presente ricorso appare meritevole di accoglimento e l'atto impugnato viene annullato.


Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso annulla l'avviso di recupero del credito d'imposta impugnato e compensa, tra le parti, le spese del giudizio.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 08.04.2005.

Il Relatore



Il Presidente

